

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa non può proporre opposizione "iure proprio"

La notificazione del [decreto ingiuntivo](#) a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l'opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all'opposizione. In particolare, il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa, e che contesta di rivestire tale qualità, non può proporre opposizione "iure proprio" (nel caso in esame, il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio è stato emesso a carico della società ed è stato poi ritualmente notificato, unitamente al precetto, al legale rappresentante della società; pertanto, solo la società ingiunta poteva opporsi e non anche il legale rappresentante, che non può vantare, nel giudizio in questione, alcuna

legittimazione attiva "iure proprio", neanche per contestare la qualità di legale rappresentante della società ingiunta).

NDR: in argomento Cass 16/04/1983 n. 2637 e Cass. 08/09/1997 n. 8731.

Tribunale di Milano, sentenza del 20.1.2020, n. 484

...omissis...

L'opposizione proposta dal *omissis* è inammissibile.

Il decreto ingiuntivo opposto, munito di clausola di provvisoria esecuzione, è stato notificato in data 31.05.2018 unitamente all'atto di precetto al *omissis* nella qualità di legale rappresentante della società *omissis* s.r.l. presso la propria residenza.

Deve rilevarsi, innanzitutto, che *omissis* risultava il legale rappresentante della società ingiunta al tempo della notifica, come dimostrato dalle visure camerali depositate in atti e che la notifica del decreto ingiuntivo si è efficacemente perfezionata nei confronti della società ingiunta ai sensi dell'art. 145 c.p.c.

La norma in questione prevede che "la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".

Nel caso in esame va osservato che nella relata è stata indicata la qualità di legale rappresentante della *omissis* s.r.l. del *omissis*, qualità che senza dubbio gli apparteneva al tempo della notifica (24 maggio 2018), come comprovato dalle visure camerali in atti. È altresì indubbio che la notifica si sia perfezionata regolarmente nei suoi confronti, e quindi nei confronti di *omissis* s.r.l., il 31 maggio 2018. Il *omissis* ha proposto la presente opposizione, in proprio, eccependo il difetto di legittimazione passiva, non essendo più a suo dire il legale rappresentante della *omissis* S.r.l.

Quanto eccepito dall'opponente però non trova riscontro in nessun atto e nemmeno nel Registro delle Imprese, che costituisce per i terzi l'unico strumento per conoscere i fatti riguardanti le società ivi registrate. Tale circostanza non risulta nemmeno nella visura storica aggiornata al 18 gennaio 2019 depositata dall'opponente all'udienza del 29 gennaio 2019, da cui risulta sempre come amministratore unico della società il *omissis*.

In ogni caso, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (Cass. Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018; Cass. 18.4.2004 n.16069), in considerazione del fatto che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore. La Suprema Corte ha poi chiarito che "la notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l'opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all'opposizione" (così Cass 16/04/1983 n. 2637). In particolare è stato affermato che il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa, e che contesta di rivestire tale qualità, non può proporre opposizione "iure proprio" (Cass. 08/09/1997 n. 8731).

Nel caso in esame, come detto, il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato emesso a carico della società *omissis* s.r.l. ed è stato poi ritualmente notificato, unitamente al precetto, al *omissis*, indicato quale legale rappresentante della società. Pertanto, solo la società ingiunta poteva opporsi e non anche *omissis* – come è avvenuto nel caso in esame – che non può vantare, nel giudizio in questione, alcuna

legittimazione attiva "iure proprio", neanche per contestare la qualità di legale rappresentante della società ingiunta. Non è, infatti, ravvisabile un pregiudizio dell'odierno opponente tale da far sorgere un suo interesse giuridico all'opposizione.

Va rilevato, infine, che all'udienza del 29 gennaio 2019 parte opponente ha dedotto l'intervenuta fusione di *omissis* in *omissis* S.r.l., avvenuta il 30 maggio 2017, asserendo che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la fusione produce i suoi effetti con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, di talchè la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo sarebbe nulla perchè effettuata nei confronti di una società incorporata.

Fermo restando il difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente, va soltanto osservato che detta eccezione è comunque infondata, alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale: "non è nulla la notificazione alla società originaria per le fusioni successive alla riforma, in cui si parla di mera vicenda evolutivo-modificativa comportante un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal precedente, sicchè è ammissibile la notificazione nei confronti della società incorporata, che, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante" (cfr. Cass. civ. 24.08.2015, n. 17107 e in senso conforme Cass. 18.11.2014, n. 24498, Cass. 27.12.2013, n. 28664).

Nel caso di specie, non solo *omissis* non risulta essere stata cancellata dal R.I. ma anzi risultava al momento della notificazione e risulta ancora oggi attiva.

Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione avanzata nell'interesse di *omissis* e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo *omissis*; condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi Euro 7.625,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

